

ABITAZIONI DATE IN UTILIZZO GRATUITO A PARENTI O AFFINI ENTRO IL 3° GRADO
(art. 8 regolamento comunale imposta comunale sugli immobili – I.C.I.)

Al Responsabile Servizio Tributi
Comune di Lusia
Piazza Papa Giovanni XXIII, n. 1
45020 Lusia (RO)

Il/La sottoscritto/a _____ residente a _____

in via _____ n. _____ C.F. _____

in qualità di soggetto passivo ICI degli immobili sottodescritti ubicati nel Comune di Lusia.

COMUNICA

Che i sotto elencati fabbricati sono concessi in uso gratuito ai parenti o affini entro il 3° grado(1) di seguito indicati. Verrà quindi applicata l'aliquota deliberata per le abitazioni principali dei residenti e detratta l'agevolazione spettante per l'abitazione principale.

Sez.	Fgl	Map	Sub	Cat.	% poss.	Ubicazione del fabbricato (via e n. civico)	Nominativo e data di nascita della persona residente	Tipo e grado di parentela	Utilizzo gratuito	
									Inizio (data inizio)	Fine (data cessaz.)

Si prende atto che tale aliquota è riferita solamente all'abitazione, e non alla pertinenza, sulla quale i parenti o affini entro il 3° grado abbiano trasferito la propria residenza anagrafica e solamente per i mesi di durata di tale situazione. Negli anni successivi non verrà resa alcuna altra comunicazione, qualora le disposizioni ICI(2) e la situazione rimangano invariati.

Il Dichiarante

Lusia, li _____

(1) CODICE CIVILE

TITOLO V
DELLA PARENTELA E DELL’AFFINITA’

Art. 74 Parentela

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 75 Linee della parentela

Sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendendo l’una dall’altra.

Art. 76 Computo dei gradi

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite


Art. 77 Limite della parentela

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572), salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Art. 78 Affinità

L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei due coniugi, egli è affine dell’altro coniuge. L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (434). Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all’articolo 87 n.4

Esempio:



Tra Ada e Caio (padre) il grado di parentela è il primo
Tra Ada e Tizio (fratello) il grado di parentela è il secondo
Tra Ada e Gianni (nipote) il grado di parentela è il terzo
Tra Caio e Gianni (nipote) il grado di parentela è il secondo

(2) se tale agevolazione verrà confermata dal Comune nelle successive deliberazioni e il soggetto che occupa l’unità abitativa in comodato o uso gratuito vi conserva la residenza anagrafica, non è fatto obbligo al contribuente di presentare ulteriori comunicazioni.

Sarà invece fatto obbligo di comunicazione con il presente stampato qualora vengano a mancare i presupposti dell’uso gratuito o della residenza.